

ALLEGATO A

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ

DI FORMAZIONE, RICERCA E TERZA MISSIONE

TRA

Il Dipartimento di scienze giuridiche sede “Livio Paladin” dell’Università degli studi di Udine (di seguito denominato “Dipartimento”), con sede operativa in Udine (UD), Via F. Tomadini n. 3, C.F. 80014550307, rappresentato dalla Direttrice *protempore* prof.ssa Elena D’Orlando, nata a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED], domiciliata per la carica presso la sede del Dipartimento stesso, autorizzata alla stipula del presente atto in forza della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche nella seduta 18.10.2023

E

Il Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato “Consiglio Regionale”) con sede legale in Trieste (TS), Piazza Oberdan 6, C.F. 80016340327, nella persona del legale rappresentante, Segretario Generale, Avv. Stefano Patriarca, nato a Roma (RM), il [REDACTED], domiciliato per la sua carica presso la sede del Consiglio stesso, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, in seguito indicati anche come le “Parti”,

Premesso che

- il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine promuove, coordina e gestisce nell’ambito degli studi giuridici l’attività didattica e l’attività formativa volte a favorire nel territorio la crescita culturale e l’innovazione, anche con riferimento alla dimensione della cultura della legalità;
- ai sensi dell’art. 8 della L.R. 09.06.2017 n. 21 la Regione, per contribuire

	all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici, sostiene	
	le iniziative rivolte agli studenti di ogni ordine e grado, ed ai docenti, anche	
	attraverso intese o convenzioni sia con l'Ufficio scolastico regionale che con le	
	Università del Friuli Venezia Giulia;	
	- le diverse strategie di intervento della Regione dovranno puntare sull'efficacia dei	
	progetti basati su una logica innovativa e interdisciplinare che possa indagare sul	
	fenomeno mafioso attraverso un approccio economico, sociologico, giuridico e	
	storico;	
	- la Regione è autorizzata, all'interno dei percorsi di cittadinanza attiva, a favorire la	
	messa in rete delle attività di ricerca, informazione e comunicazione oggetto della	
	predetta legge, utili a documentare le iniziative e i risultati ottenuti;	
	- le finalità precitate sono state indicate nel corpo della legge istitutiva	
	dell'Osservatorio Regionale Antimafia, il quale assicura la valorizzazione ed il	
	costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui	
	alla L.R. 09.06.2017 n. 21 e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei	
	cittadini, delle associazioni e delle istituzioni.	
	- presso il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia è presente una biblioteca,	
	intitolata a Livio Paladin, nata per rispondere alle esigenze di ricerca e di	
	informazione non solo dell'Assemblea legislativa regionale ma anche dell'intera	
	comunità regionale e specializzata nelle discipline giuridiche, sociali, politiche ed	
	economiche; rientra fra i suoi compiti anche quello di documentare la realtà del	
	Friuli Venezia Giulia, compresa una specifica attenzione al fenomeno mafioso e	
	della criminalità organizzata, con l'istituzione di uno "Scaffale antimafia" che	
	raccoglie oltre 220 volumi per diffondere la cultura della legalità e della giustizia tra	
	le giovani generazioni.	
	-	

	Considerato che	
	- le risorse e le competenze del Dipartimento possono favorire la migliore	
	produzione di iniziative pertinenti, nonché di risultati, ove trovino realizzazione	
	attraverso una visione sinergica con le concorrenti e non confliggenti attività e	
	funzioni demandate all'Osservatorio Regionale Antimafia, il quale per mandato	
	istituzionale persegue delle finalità che si coniugano coerentemente con le prime,	
	in una visione prospettica di pedagogia sociale della legalità;	
	- le Parti hanno un interesse condiviso per la progettazione e la realizzazione di	
	programmi e iniziative comuni, ponendo in essere una collaborazione sul piano	
	della didattica, della ricerca e delle attività che sono coerenti con quelle perseguite	
	dal Dipartimento e che si indicano di terza missione;	
	- in particolare, a titolo esemplificativo, è interesse comune delle Parti sviluppare	
	attività di studio, comunicazione e diffusione dei risultati della ricerca su differenti	
	aspetti attinenti al tema della prevenzione e del contrasto delle attività delle	
	criminalità organizzate.	
	Tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue:	
	Articolo 1 - Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.	
	Articolo 2 - Oggetto	
	1. Il presente accordo concerne la collaborazione tra le Parti per la progettazione e	
	la realizzazione di programmi e iniziative comuni di formazione, orientamento e	
	ricerca.	
	2. Sulla base del presente accordo, le Parti si impegnano a collaborare per la	
	realizzazione di singole iniziative, redigendo, ove necessari, specifici accordi	
	attuativi contenenti gli specifici dettagli operativi, ai sensi dell'articolo 3.	
	3. Le iniziative promosse in modo coordinato riguardano a titolo meramente	

esemplificativo:

a) promozione e organizzazione di azioni formative e laboratoriali, con possibilità di procedere al riconoscimento di crediti formativi in favore dei partecipanti;

b) collaborazione all'organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento;

c) attività scientifiche, convegni, seminari, manifestazioni e singoli eventi.

4. I programmi e le iniziative di cui al comma precedente che non comportano particolari complessità organizzative e gestionali potranno essere individuati direttamente dai referenti di cui all'articolo 6 mediante semplice scambio di corrispondenza. Gli scambi di corrispondenza non possono prevedere oneri finanziari a carico delle Parti, sicché ciascuna Parte è responsabile in via esclusiva delle relative alle attività concordate che abbia assunto come di propria competenza

Articolo 3 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra le Parti relativa a programmi e iniziative di particolare complessità organizzativa e gestionale è attuata tramite appositi accordi attuativi stipulati nel rispetto del presente accordo.

2. Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale, individuano le strutture di ciascuna Parte cui i rispettivi compiti devono essere imputati e regolano i diritti di proprietà intellettuale.

3. Resta fermo che gli accordi attuativi non possono prevedere oneri finanziari a carico delle Parti, sicché ciascuna Parte è responsabile in via esclusiva della spese relative alle attività concordate che abbia assunto come di propria competenza.

Art. 4 - Risultato del progetto

1. Le Parti garantiscono la più ampia diffusione, per finalità culturali e di studio, dei risultati dell'attività di ricerca e degli elaborati scientifici frutto dei programmi e delle iniziative comuni, escludendo ogni fine di lucro. La pubblicazione su riviste scientifiche e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati della ricerca

dà atto del programma o iniziativa comune da cui i risultati sono tratti e della sua realizzazione in collaborazione tra le Parti. Restano fermi i diritti di proprietà intellettuale, che potranno essere regolati dagli accordi attuativi di cui all'art. 3.

Art. 5 - Oneri finanziari

Il presente accordo non ha contenuto patrimoniale e non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Art. 6 - Uso dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare il logo, il nome, o altro segno distintivo di una delle altre Parti, incluse le abbreviazioni, in assenza di specifica autorizzazione d'acquisirsi nel rispetto delle procedure contemplate per le singole amministrazioni contraenti.

Art. 7 - Referenti

1. Per l'attuazione del presente accordo le Parti designano quali referenti il prof. Paolo Cuomo per il Dipartimento e il Segretario generale del Consiglio regionale .

2. Gli accordi attuativi possono prevedere un delegato dei referenti, su proposta degli stessi, designato da ciascuna Parte con le modalità previste per ciascuna delle medesime per le rispettive attività.

Articolo 8 - Durata e rinnovo

1. Il presente accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e può essere rinnovato alla scadenza, per un ulteriore quinquennio, mediante accordo scritto stipulato tra le Parti.

2. Qualora, alla cessazione dell'efficacia del accordo, una o più programmi o iniziative non siano ancora conclusi, essi dovranno essere portati a termine, secondo quanto concordato tra le Parti ai sensi dell'articolo 3.

3. È facoltà delle Parti recedere anticipatamente dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC con preavviso pari ad almeno

sessanta giorni e motivando la decisione che non sarà, comunque, impugnabile.

Resta fermo quanto previsto al comma 2.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web www.uniud.it.

3. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.

4. Il Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia è il titolare del trattamento dei dati e il

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede di Piazza

Oberdan 5, Trieste (TS) all'indirizzo e-mail rpd.consiglio@regione.fvg.it

5. Per Disg - UNIUD il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di

Udine, nella persona del Rettore *pro tempore*, e il Responsabile della protezione dei

dati (RPD) è contattabile presso la sede di Via Palladio 8 – 33100 Udine (UD),

all'indirizzo e-mail rpd@uniud.it

Art. 10 - Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti per l'esecuzione

del presente accordo è competente in sede di giurisdizione esclusiva il Tribunale

Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

Art. 11 - Registrazione e spese

1. Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ai sensi dell'articolo

24, commi 1 e 2, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice

dell'Amministrazione digitale (CAD), dai legali rappresentanti delle Parti, come

indicati in premessa.

2. Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre

1972, n. 642 e del D.M. 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'imposta di bollo è a carico delle Parti in uguale misura; l'imposta di bollo, per

l'unico esemplare, è assolta in modo virtuale dall'Università per la sua quota parte -

autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 del 23 giugno 2015, dal

Consiglio Regionale per la sua quota parte tramite il modello di pagamento F24

all'Agenzia delle Entrate.

3. Il presente accordo è registrato solo in caso d'uso. Gli oneri per la registrazione

sono a carico della Parte che la richiede.

